

V.G. ... /19
Cev. 86/20

n. .../2019 V.G.

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Patrizia Puccini, Presidente

Dott. Salvatore Daidone, Consigliere relatore

Dott. Mauro Sonogo, Consigliere

Al sensi dell'art. 52 d. lgs. 196/2003
in caso di diffusione del presente
provvedimento omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori.

Trieste, 19 MAR. 2020

ASA

Decidendo sul reclamo ex artt. 720 bis, comma 2, e 739 c.p.c. proposto con ricorso depositato in data 31 ottobre 2019, avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Udine di data 21 ottobre 2019 in materia di amministrazione di sostegno, notificato pure a _____, nel procedimento vertente

tra

_____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, per mandato a margine dell'atto di reclamo

RECLAMANTE

e

RECLAMATI

CONTUMACI

e

il Procuratore Generale della Repubblica presso l'intestata Corte d'appello

INTERVENUTO

* * *

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 febbraio 2020, ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 7 marzo 2019, _____, figli di _____ nata a _____ l _____, premesso che quest'ultima era



2

incapace di curare i propri interessi e bisognevole di assistenza quotidiana, in ragione del particolare rapporto di conflitto con l'altro figlio b, a favore del quale era solita provvedere al pagamento del canone di locazione del suo appartamento e sostenere altre spese per le quotidiane necessità, di talché sussisteva il pericolo del compimento di atti pregiudizievoli per il proprio patrimonio, chiedevano in favore della madre la nomina di un amministratore di sostegno.

Sentita la , e disposta *ctu*, il giudice tutelare, con l'impugnato decreto, confermava l'apertura dell'amministrazione di sostegno già disposta in via provvisoria, autorizzando la a procedere in via autonoma ad un prelievo mensile di soli euro 1.500,00, per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.

Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2019, ha reclamato il provvedimento, evidenziando di essere nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e di non soffrire di alcun impedimento di natura fisica o psichica, chiedendo pertanto la revoca del decreto impugnato.

I ricorrenti in primo grado sono rimasti contumaci.

Sentita la reclamante, ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, il collegio riservava la decisione all'udienza del 19 febbraio 2020. 

* * *

Il reclamo è fondato.

Va rilevato, per cominciare, che la stessa *ctu* espletata in primo, ha ritenuto che la è perfettamente capace d'intendere e di volere, ed in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi; ciò che del resto può ritenersi anche sulla scorta



3

del suo interrogatorio all'udienza di comparizione davanti a questa Corte territoriale, dove la _____ è apparsa *ictu oculi* assolutamente lucida e raziocinante, pronta nelle risposte, ben presente nel tempo e nello spazio, mostrando inoltre forte indignazione per l'iniziativa dei figli _____, alla quale si è decisamente opposta.

Quest'ultimi, peraltro, non sono neppure comparsi all'udienza stessa, così finendo per mostrare totale disinteresse per le sorti del procedimento, e soprattutto omettendo di fornire alla Corte informazioni più compiute sulle reali necessità che avrebbero sorretto la loro domanda, e sulle patologie che a loro dire consiglierebbero la nomina di un amministratore di sostegno alla madre, sbrigativamente indicate nel ricorso introduttivo nella: **“propensione allo sperpero del denaro”, “incapacità di gestirlo e di attribuirgli il reale valore”, “incapacità genitoriale nel valutare diritti, doveri e comportamenti nel rapporto con i figli adulti”.**

Invero, come si ricava dalle ulteriori indicazioni contenute nel ricorso introduttivo di primo grado, e dalle conclusioni cui è pervenuto lo stesso *ctu* - che però ne ha oltremodo enfatizzato la valenza, a tratti in maniera contraddittoria -, e in ultimo dalle spiegazioni fornite dalla stessa _____ all'udienza di comparizione, ciò che ha veramente determinato l'iniziativa dei ricorrenti, parrebbe da ricondurre unicamente alla propensione della madre ad aiutare e beneficiare in qualche misura il figlio _____, con dazioni mensili di denaro di qualche centinaio di euro, destinate al pagamento dell'affitto della casa in cui costui vive, o magari al soddisfacimento di altre sue esigenze - meritevoli o meno che siano -, all'evidente fine, in ogni caso, di compensare per così dire la condizione di disabilità fisica che in passato lo ha colpito, e di calmare la naturale rabbia verso tutti che ne è conseguita.

Orbene, posta in tali termini la questione, ritiene questa Corte territoriale che il denunciato comportamento sia del tutto naturale e giustificato in una madre - come appunto la _____ - che, a conoscenza delle criticità della propria famiglia, ha



4

liberamente impiegato il proprio denaro a beneficio di un figlio, piuttosto che dei ricorrenti in primo grado, da lei in qualche misura considerati più fortunati, senza dover subire condizionamenti di sorta, e senza con ciò essersi esposta ad alcun reale pregiudizio, anche perché non risulta, per la genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo, che dalle suddette dazioni di denaro, di certo non particolarmente elevate, sia derivata una sensibile riduzione del suo patrimonio, ed un reale pericolo per la sua autonomia patrimoniale e finanziaria, tale da poter costituire in prospettiva un danno per le sostanze economiche degli stessi ricorrenti.

In conclusione, l'avvenuta nomina di un amministratore di sostegno alla reclamante, non è giustificata.

Ne consegue l'immediata revoca della misura aperta nei suoi confronti dal giudice tutelare presso il Tribunale di Udine.

Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; così pure quelle della *ctu* espletata in primo grado.

PQM

la Corte d'appello di Trieste, decidendo sul reclamo avverso il decreto del giudice tutelare presso il Tribunale di Udine dd. 8 - 21.10.2019, proposto da _____ nei confronti di _____, notificato pure a _____,

, così provvede:

- accerta l'insussistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno a _____, e, per l'effetto, revoca l'indicata misura;
- condanna _____, in solido, alla rifusione, in favore della reclamante _____, delle spese di lite del grado, che liquida in euro 2.500,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali (*ex tariffa prof.*), ed accessori di legge, e pone a loro carico quelle dell'espletata *ctu*;

8



5

Si comunichi alle parti, al P.M. e al giudice tutelare presso il Tribunale di Udine.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Salvatore Daidone



IL PRESIDENTE

dott. Patrizia Puccini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

di *Patrizia Puccini*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19 MAR 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

di *Patrizia Puccini*

